



COMUNE DI GUIGLIA

Provincia di Modena

Piazza A. Gramsci n.1 - 41052 Guiglia (MO)

Tel. 059/70.99.11 - Fax. 059/70.99.10

e-mail: guiglia@comune.guiglia.mo.it



Allegato alla Delibera di CC n. 15 del M.D. 14



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA MARTINI MARGHERITA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 2 - Soggetto attivo
 - Art. 3 – Presupposto impositivo
 - Art. 4 – Soggetti passivi
 - Art. 5 – Base imponibile
 - Art. 6 - Aliquote
 - Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
 - Art. 8 – Versamenti , importi minimi per versamenti e rimborsi
 - Art. 9 – Attività di controllo e sanzioni
 - Art. 10 – Versamenti effettuati da un contitolare o ad altro Comune
 - Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
 - Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento
 - Art. 13 – Clausola di adeguamento
-

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del titolare del diritto reale.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.
5. Per le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli si applica l'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e / o destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e / o dell'ammontare della rendita catastale degli immobili, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti e / o di determinate categorie catastali degli immobili.

Art. 8 – Versamenti , importi minimi per versamenti e rimborsi

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriali o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, fornire un servizio di precompilazione dei moduli di pagamento, a richiesta del contribuente, fermo restando che il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno d'imposta in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato al comma 4 del presente articolo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 9 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità previste nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. In relazione a quanto consentito dall'art.3 comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662 e dalla lettera p) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 15/12/1996 n. 446, con delibera della Giunta Comunale sarà possibile destinare una percentuale del gettito al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 10 – Versamenti effettuati da un contitolare o ad altro Comune

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati (purché eseguiti nei termini) da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. I versamenti effettuati o accreditati ad altro Comune non competente, saranno considerati validi purché lo stesso, o la Banca, provveda all'accredito a favore del Comune competente.

Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento, o anche più avvisi, risulti superiore a Euro 500,00 il contribuente, previa richiesta al Responsabile del Tributo, può effettuare il versamento delle somme dovute entro i termini di seguito indicati:
 - Valori compresi da € 500,00 a € 2.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 6 (sei) rate mensili di pari importo a partire dalla scadenza indicata nell'avviso/i notificato/i;

- oltre € 2.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 12 (dodici) rate mensili di pari importo a partire dalla scadenza indicata nell'avviso/i notificato/i mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.
- 2. Il pagamento differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di effettivo differimento. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta, decadendo altresì dall'eventuale beneficio della definizione agevolata relativa alle sanzioni.
- 3. Per il differimento dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo la richiesta deve pervenire al Servizio Tributi del Comune entro 45 giorni dalla notifica dell'avviso e, contestualmente, il contribuente deve presentare istanza di adesione per beneficiare, ove spetti, della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni.

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.